

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

# composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO Presidente

Annalaura LEONI Prima Referendaria - relatrice

Consigliere

Antonino GERACI Referendario

nella camera di consiglio del 30 maggio 2024

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Luigi Francesco DE LEVERANO

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011;

VISTO il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione

superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTA la deliberazione n. 67/2023/QMIG del 24 maggio 2023 con la quale, questa Sezione ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, questione di massima concernente la precisa individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, da parte del sindaco uscente, nel caso di indizione anticipata di nuove elezioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2023/QMIG, che enuncia il seguente principio di diritto: «nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni»;

ESAMINATA la relazione di fine mandato 2019-2024 sottoscritta dal Sindaco del Comune di Foligno (PG);

VISTA l'ordinanza del 28 maggio 2024, n. 18, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITA la relatrice, dott.ssa Annalaura Leoni.

### PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Foligno figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dell'8 e 9 giugno 2024, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024. In data 18 aprile 2024, l'Ente ha trasmesso a questa Sezione la relazione prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sottoscritta dal Sindaco il 9 aprile 2024 e certificata dall'Organo di revisione in data 18 aprile 2024, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 19 aprile successivo, relativa al mandato che ha avuto inizio all'esito delle operazioni elettorali conclusesi con il turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

Esaurite le verifiche di competenza, il Magistrato istruttore ha richiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione al Collegio per l'esame e la conseguente deliberazione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni siano tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o

dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale (co. 1-3).

- **1.1.** La relazione di fine mandato, tra gli strumenti volti alla realizzazione dei principi di massima responsabilizzazione e di effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti (art. 1, co. 1, l. 5 maggio 2009, n. 42), deve contenere (art. 4, co. 4) la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a*) sistema ed esiti dei controlli interni; *b*) eventuali rilievi della Corte dei conti; *c*) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d*) situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e*) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f*) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
- **1.2.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 26 aprile 2013, adottato, al fine di garantire uniformità nella redazione delle relazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 149/2011, sono stati definiti gli schemi tipo di relazione che Presidenti delle Province (All. A), Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale (All. B), ovvero inferiore ai 5.000 abitanti (All. C) devono compilare e sottoscrivere al termine del mandato elettivo.
- 1.3. Al fine di garantire l'attendibilità dei dati rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, per esigenze di trasparenza e di diffusione e conoscibilità dei contenuti da parte della cittadinanza, pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, sono correlate conseguenze sanzionatorie nei confronti del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario, nonché oneri in capo al

Sindaco di diffusione sul sito istituzionale della notizia dell'inadempimento e delle ragioni che lo hanno determinato (co. 6).

**1.4.** La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha affermato che l'esame delle relazioni di fine mandato "deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica".

Il controllo affidato alle Sezioni regionali attiene in primo luogo alla verifica del rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore; le verifiche si estendono, poi, all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi degli organismi esterni di controllo (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC).

**2.** Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il comune di Foligno rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Come rappresentato nelle premesse, il termine della scadenza del mandato di cui all'art. 51 TUEL risulta, nella fattispecie in esame, successivo alla data fissata per le nuove elezioni e, pertanto, per l'individuazione del termine ultimo di sottoscrizione della relazione del Sindaco uscente assume rilevanza il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15/2023/QMIG, su questione di massima sollevata da questa Sezione (del. 67/2023/QMIG), secondo cui, in tali ipotesi, il computo dei sessanta giorni deve operarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che l'Ente ha ottemperato agli obblighi di redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dalle disposizioni richiamate. La stessa risulta, infatti, sottoscritta dal Sindaco in data 9 aprile 2024 e certificata dall'Organo di revisione in data 18 aprile 2024, nei termini di legge; la relazione risulta pubblicata sul portale istituzionale il 19 aprile 2024.

La Sezione rileva, tuttavia, che il contenuto della relazione risulta non pienamente conforme allo schema tipo approvato con Decreto interministeriale del 26 aprile 2013. In particolare, la relazione omette di dare pienamente conto, nella parte dedicata ai "Rilievi della Corte dei conti" delle deliberazioni assunte da questa Sezione di controllo nel periodo di riferimento, non risultando richiamato il provvedimento n. 58/2023/GEST. Le deliberazioni, come già rilevato da questa Sezione (SRC Umbria n. 31/2023/VSG), devono essere richiamate riportando nel

corpo della relazione in modo compiuto i rilievi ivi espressi, dando atto delle azioni intraprese a riguardo ovvero del mancato recepimento di quanto rilevato dalla Corte. Nel caso di specie, la predetta deliberazione non è stata neppure menzionata mentre, per parte delle pronunce riportate nella relazione, non viene esplicitato adeguatamente il contenuto dei rilievi formulati da questa Corte.

Per sanare, pertanto, l'accertata incompletezza del documento predisposto, il comune di Foligno dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – della presente delibera.

# P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

#### **ACCERTA**

- il rispetto dei termini di sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato 2019-2024 del Sindaco del comune di Foligno;
- l'irregolarità, *in parte qua*, nei termini descritti in parte motiva, della relazione di fine mandato 2019-2024, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, del comune di Foligno;

#### **INVITA**

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

## **DISPONE**

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente.
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Annalaura LEONI

Antonello COLOSIMO

Depositata il 3 giugno 2024

f.to digitalmente

# Il Funzionario Preposto Dott.ssa Antonella Castellani